

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Approvato con Deliberazione C.C. n. 58 del 29/09/2015

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, *Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale*, e del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145, *Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza*, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

Tutti gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono tutti i servizi con l'arma in dotazione. L'armamento è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle classificate come armi comuni da fuoco dal Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'arma corta da fuoco individuata è la "pistola semi-automatica" in calibro 9X21 IMI, sia per il personale maschile, che per il personale femminile.

Il Comando può essere dotato di un massimo di 2 sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza (guardia d'onore), in occasione di feste o cerimonie pubbliche. Se non assegnate in via continuativa, con provvedimento del Comandante, dette sciabole sono detenute in luogo sicuro e chiuso a chiave all'interno del Comando.

Articolo 3

Presidi difensivi – Strumenti di autotutela

Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono essere dotati di presidi difensivi – strumenti di autotutela, diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale. Tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.

I presidi difensivi sono quelli individuati, in conformità alla normativa statale, dall'articolo 10, comma 1, lett. b), c) e d) del regolamento regionale adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 6/R..

L'assegnazione e l'impiego di presidi difensivi diversi dalle manette (o fascette) è subordinato allo svolgimento di uno specifico corso di addestramento al loro uso.

Art. 4

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Comando di Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui agli artt. 8 e 9.

Il Comandante denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

ART. 5

Consegnatario delle armi

Il Sindaco designa come consegnatario delle armi e delle munizioni il Comandante della Polizia Municipale, individuando su proposta di quest'ultimo un sub consegnatario, da scegliersi tra gli addetti al coordinamento e controllo, in grado di sostituirlo in qualsiasi caso di assenza o di impedimento.

Il consegnatario ed il sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 D.M. 4.03.1987, n. 145.

Essi inoltre, curano i seguenti adempimenti burocratici:

- a) predisposizione del provvedimento del Sindaco per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;
- b) istruzione e predisposizione del provvedimento del Sindaco per l'assegnazione delle armi in via continuativa, la revisione annuale, la comunicazione al Prefetto, l'annotazione sul tesserino di identificazione e il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ai singoli assegnatari;
- c) predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni del Sindaco al Prefetto per servizi fuori dell'ambito territoriale, per soccorso o in supporto, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 4.03.1987, n. 145;
- d) predisposizione dei provvedimenti del Sindaco per la esecuzione di corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e delle relative comunicazioni al Prefetto;
- e) predisposizione della comunicazione del Sindaco al Prefetto per l'autorizzazione al porto delle armi in campi di tiro al di fuori del territorio comunale.

Art. 6

Custodia delle armi

Il consegnatario delle armi custodisce le armi e le munizioni non assegnate, ritirate o riconsegnate (in numero non superiore a 15 per le armi ed a duemila per le cartucce) in appositi armadi aventi le caratteristiche di cui all'art. 14 del D.M. 4.03.1987, n. 145 che saranno assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17 del medesimo decreto.

Qualora la dotazione organica renda necessario superare tali quantitativi massimi, si dovrà procedere all'istituzione dell'armeria del Comando di Polizia Municipale di cui all' art. 12 del D.M. 4.03.1987, n. 145

Art. 7 Assegnazione dell'arma

L'arma di servizio è assegnata agli appartenenti al Comando:

- a) cui è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto di Pistoia;
- b) che siano in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge, attestati dall'apposita certificazione medica rilasciata, con spese a carico dell'Amministrazione Comunale, in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998;
- c) che abbiano superato il prescritto corso di addestramento al tiro di prima formazione con conseguente rilascio della certificazione di idoneità all'uso delle armi.

A tutti gli appartenenti al Corpo in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, il Sindaco, con provvedimento comunicato al Prefetto e soggetto a revisione annuale, assegna l'arma in via continuativa per il periodo di sei anni.

Gli obiettori di coscienza eventualmente già presenti nel Corpo saranno impiegati in servizi compatibili con tale posizione, nel rispetto del presente regolamento e secondo le disposizioni del Comando.

Il provvedimento di assegnazione dell'arma deve essere indicato sull'apposito tesserino personale di riconoscimento, quest'ultimo deve riportare anche il numero di matricola dell'arma stessa. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il proprio tesserino.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio e viceversa, ancorché fuori del comune di appartenenza. In tale caso l'assegnatario deve fare apposita comunicazione di detenzione e porto dell'arma all'autorità di P.S. competente per territorio, ove richiesta dalla medesima.

Il Comandante può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici e di affidabilità richiesti dalla legge. Il Comandante all'uopo richiede l'esibizione, entro un congruo termine, di una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psicofisica al maneggio delle armi, nonché idonea attestazione circa il possesso degli altri requisiti soggettivi previsti dalla legge. All'esito il medesimo adotta i provvedimenti inibitori del caso, salvo i provvedimenti cautelari di cui all'articolo successivo.

Art. 8 Ritiro cautelare dell'arma

Il Comandante o in caso di urgenza, altro addetto al coordinamento e controllo, procedono al ritiro cautelare dell'arma in dotazione all'assegnatario quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

Il Comandante dispone altresì il ritiro cautelare dell'arma quando:

- a) l'assegnatario cui sia stato richiesto di esibire entro un congruo termine il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi non abbia provveduto entro il termine assegnato;
- b) l'assegnatario non abbia superato il corso di tiro annuale.

Tali provvedimenti vengono comunicati tempestivamente al Sindaco.

Art. 9 Riconsegna dell'arma

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario di armeria o al sub consegnatario, nei seguenti casi:

- a) quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- b) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- c) all'atto del cambiamento di profilo professionale.
- d) quando sia stato revocato il provvedimento d'assegnazione;
- e) nelle ipotesi di cui agli articoli 7 e 8;
- f) quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
- g) quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio ovvero non abbia partecipato nel corso dell'anno ad almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'addestramento al tiro e maneggio previste per legge;
- h) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

Art. 10 Servizi espliciti senz'arma

Ogni appartenente al Corpo al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma in dotazione, ed ogni agente che presti servizio a tempo determinato, non può essere adibito ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi, né a quelli di pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi ordinari, ovvero di viabilità e rilievo di incidenti stradali, effettuati anche in orario notturno.

Art. 11 Modalità di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4.3.1987, n.145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. L'arma viene portata con caricatore inserito pieno ma senza cartuccia camerata.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma I lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n.145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 12 Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia salvo quanto

previsto dall'art. 9 del D.M.145/87 citato, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 13

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Art. 14

Prelevamento e deposito dell'arma

L'arma è consegnata dal Comandante all'assegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 6, nel registro di cui all'art. 14 del D.M. 4.3.1987, n.145

Fuori dei casi di cui all'art. 8, l'appartenente al Corpo che non intende portare l'arma presso la propria residenza o il domicilio può depositarla alla fine del servizio giornaliero, sotto la sua responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi, nelle apposite cassette di sicurezza assegnate personalmente ed ubicate presso le sedi del Corpo.

Art. 15

Doveri dell'assegnatario

L'appartenente al Corpo cui è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma nonché le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) presentare al consegnatario o al sub consegnatario l'arma, dietro ogni loro specifica richiesta, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa;
- e) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

L'assegnatario dell'arma, deve in particolare:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- b) in caso di porto dell'arma presso la residenza o il domicilio, custodire l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, in osservanza delle norme di sicurezza vigenti e delle regole di ordinaria diligenza e prudenza, comunque fuori dalla portata di terzi, in particolare dei minori;
- c) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- d) tenere l'arma durante il servizio nella scrupolosa osservanza delle specifiche disposizioni dettate dal Comandante;
- e) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- f) salvo quanto previsto al comma 1, lett. d), non consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi, ovvero permetterne il maneggio;
- g) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione dell'arma.
- h) fare immediata denuncia all'autorità di P.S. in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario, ovvero in caso di loro assenza al responsabile di turno.
- i) comunicare tempestivamente al Comandante o al sub-consegnatario ogni variazione di residenza o domicilio.

Art. 16

Rinvio

Per tutto quello non specificatamente disciplinato dal presente regolamento circa la generalità, numero e tipo di armi, le modalità e casi di porto dell'arma, la tenuta e la custodia delle armi e l'addestramento, valgono le disposizioni contenute nel D.M. 4.03.1987, n. 145.

Art. 17

Norma transitoria

In fase di prima applicazione, gli appartenenti al Comando, ai quali è stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e sono assegnatari dell'arma di servizio, dovranno conseguire l'apposita certificazione medica, rilasciata in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998, entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento.